

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

E

DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

Articolo 1 Oggetto e finalità

Con il presente Regolamento vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Ordine degli Avvocati, nonché quelli richiesti da parte di Pubbliche Amministrazioni o Gestori di Pubblici Servizi su dati ed informazioni contenute nelle proprie banche dati.

I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi.

Articolo 2 Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Per **autocertificazioni** si intendono quelle di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 ovvero:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato DPR;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.

Per **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** si intendono quelle di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 ovvero:

- tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni o atti notori ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

Le certificazioni rilasciate dall'Ordine degli Avvocati in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati così come disposto dall'art. 40 del DPR 445/2000. A tale fine sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena nullità, la dicitura ***“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi”***.

L'Ordine degli Avvocati procede all'acquisizione d'ufficio di tutte le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

A tal fine favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati proprie e quelli di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché di Gestori di Pubblici Servizi, garantendo il dritto alla riservatezza delle persone.

L'Ordine degli Avvocati potrà predisporre appositi moduli nei quali dovrà inserire le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare.

I moduli dovranno contenere il richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 3 Tipologia dei controlli

I controlli possono essere preventivi o successivi. I primi sono compiuti durante l'iter procedurale; i secondi dopo l'adozione dei provvedimenti. Nel caso di controlli successivi all'adozione di un provvedimento, sono sottoposte a verifica esclusivamente le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dello stesso.

Devono essere controllate prioritariamente le autocertificazioni e le dichiarazioni finalizzate ad ottenere benefici economici, agevolazioni e sovvenzioni e quelle prodotte nell'ambito delle procedure di gara.

Ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi, debbono essere eseguiti i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate per l'attivazione o nell'ambito del procedimento.

I controlli possono essere eseguiti su tutte le autocertificazioni o dichiarazioni presentate o a campione.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero di autocertificazioni o dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale o all'allargamento del campione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Articolo 4 Criteri per effettuare i controlli a campione

Il numero di autocertificazioni e dichiarazioni da sottoporre a controllo è determinato nella misura percentuale non inferiore al 10%.

Articolo 5 **Criteri per effettuare i controlli in caso di fondato dubbio**

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 4, i controlli verranno effettuati ogni volta in cui sussista un fondato dubbio sulle autocertificazioni e dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni o omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali o tali da non consentire all'Ordine degli Avvocati adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

I controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della autocertificazione o della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Ordine degli Avvocati per il regolare svolgimento del procedimento.

Articolo 6 **Modalità dei controlli**

Il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni è disposto dall'Ordine degli Avvocati:

- direttamente, mediante la consultazione dei registri e degli atti esistenti presso i propri uffici;
- richiedendo la verifica alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, osservando le procedure di cui all'art. 43 del DPR 445/2000.

I controlli devono essere attivati nei tempi stabiliti dalla normativa di settore e comunque idonei, per gli specifici procedimenti, a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 7 **Controlli richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni o dai Gestori di Pubblici Servizi su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate**

Le richieste pervenute da altre Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi, aventi ad oggetto informazioni, dati e documenti di cui al comma 1 dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, saranno riscontrate per iscritto entro 30 giorni.

Articolo 8 **Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni**

In presenza di irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio e non integranti falsità, l'Ordine degli Avvocati invita l'interessato alla rettifica, avvertendolo che, non provvedendovi entro il termine di 10 giorni, salvo cause di forza maggiore, il procedimento non avrà seguito ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Per realizzare la rettifica il l'Ordine degli Avvocati deve verificare:

- l'esistenza dell'irregolarità o dell'omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Articolo 9

Provvedimenti conseguenti il riscontro di false dichiarazioni

In caso di dichiarazioni mendaci, l'Ordine degli Avvocati è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false autocertificazioni o dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Nel caso di verifica di autocertificazioni o dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, l'Ordine degli Avvocati deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel suo corso.

L'Ordine degli Avvocati deve, inoltre, recuperare, le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e i suoi dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false autocertificazioni o dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità.

Art. 10

Individuazione dell'Ufficio Responsabile

Per gli adempimenti previsti dall'art. 72 del DPR n. 445/2000 viene individuata la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, con l'attribuzione della responsabilità in ordine ai seguenti adempimenti:

- responsabilità del procedimento e della relativa applicazione del DPR n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive;
- attivazione dei controlli idonei, anche a campione, seguendo le precedenti linee guida;
- acquisizione diretta presso altre Pubbliche Amministrazioni di dati ed informazioni relativi al proprio procedimento, anche tramite banche dati interne o esterne di cui abbia già l'accesso e la fruizione;
- evasione dati ed informazioni ricevute da altre Pubbliche Amministrazioni;
- coordinamento attività inerente le linee guida sul controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che precedono;
- formulazione ed attuazione iniziative volte allo sviluppo del nuovo servizio.

Articolo 11

Relazione annuale sull'esito dei controlli

La Segreteria è tenuta a trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati entro il 28 febbraio di ciascun anno una sintetica relazione indicante:

- Il numero totale dei controlli effettuati;
- Il numero percentuale di certificati, atti e documenti acquisiti presso le Pubbliche Amministrazioni certificanti;
- Il numero dei controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni e tempi medi di riscontro;
- L'esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di accertate false autocertificazioni o dichiarazioni;
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di accertate false autocertificazioni o dichiarazioni;

- I controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Art. 12

Riservatezza dei dati

I certificati e i documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni, previste da leggi o regolamenti, strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

L'Ordine degli Avvocati garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.